Flash&Start®
INTERNET PROTECTION

Webinar

Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2)

A cura di GIORGIO SBARAGLIA

20 settembre 2024

CHI SONO

Giorgio Sbaraglia, ingegnere

- ☑ Information & Cyber Security Advisor
- ☑ DPO (Data Protection Officer)
- ☑ Membro del Comitato Direttivo Clusit Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica
- ☑ Coordinatore scientifico del Master “Cybersecurity e Data Protection” della 24Ore Business School
- ☑ Collaboratore redazione www.cybersecurity360.it CYBERSECURITY360

I MIEI LIBRI

Direttiva (UE) 2022/2555 NIS 2

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

L 333/80 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 27.12.2022

DIRETTIVE

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 14 dicembre 2022

relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Abroga la **Direttiva (UE) 2016/1148 (Direttiva NIS)** e modifica anche il **Regolamento (UE) n. 910/2014 eIDAS (**electronic IDentification Authentication and Signature) del 23 luglio 2014 (UE 2014/910).

Approvata 14 dicembre 2022, entrata in vigore il 17 gennaio 2023.

Il termine per il recepimento nazionale della Direttiva NIS 2 è stato fissato al **17 ottobre 2024**

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32022L2555

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

I COLLEGAMENTI

La Direttiva NIS2 si integra con altre normative e linee guida europee in materia di protezione dei dati e privacy, tra cui:

- GDPR (General Data Protection Regulation),
- Regolamento DORA (Digital Operational Resilience Act),
- Direttiva CER (Critical Entity Resilience),
- Cyber Resilience Act,
- a livello nazionale: il Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica (PSNC).

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

Il 10 novembre il Parlamento Europeo, a larga maggioranza, ha approvato la **Direttiva NIS 2 “Network and Information Security” (Sicurezza della rete e delle informazioni).**

Capisaldi che vengono implementati nella Direttiva NIS2:

- ☑ ampliamenti in senso «orizzontale» e «verticale»
- ☑ nuove categorie di operatori, tra cui la Pubblica Amministrazione
- ☑ misure di sicurezza rafforzate;
- ☑ potenziamento degli organi e delle attività di supervisione a livello comunitario;
- ☑ razionalizzazione dei requisiti minimi di sicurezza e delle procedure di notifica obbligatoria degli incidenti informatici;
- ☑ estensione dei concetti di gestione del rischio e di valutazione delle vulnerabilità a tutta la supply chain;
- ☑ ampliamento delle responsabilità per i soggetti interessati;
- ☑ aumento delle sanzioni (non più delegate agli stati membri);
- ☑ **le PMI, che di fatto erano rimaste ben al di fuori della portata della NIS originale potrebbero ora ritrovarsi coinvolte.**

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

LE PRINCIPALI NOVITÀ

NIS 1: 27 articoli, 30 pagine

NIS 2: 46 articoli, 73 pagine

I settori interessati diventano in totale 18

In questa nuova classificazione la NIS 2 dichiara (Considerando 6) di voler superare le carenze della differenziazione tra gli operatori di servizi essenziali (OSE) e i fornitori di servizi digitali (FSD), che si è rivelata obsoleta.

Si concentra su tutti i soggetti **essenziali** e i soggetti **importanti** in base alle loro dimensioni, al loro impatto e al loro settore (vedere Art.3).

Vengono aggiunti 10 settori, 7 dei quali elencati nell'**Allegato II "ALTRI SETTORI CRITICI"** e che sono: Servizi postali e di corriere, Gestione dei rifiuti, Sostanze chimiche, Alimenti, Fabbricazione, Fornitori di servizi digitali, Ricerca.

Rimangono nell'**Allegato I i "SETTORI AD ALTA CRITICITÀ"**, che erano già presenti nella NIS 1, ai quali si aggiungono nuovi settori che sono: Acque reflue, Gestione dei servizi TIC, Pubblica Amministrazione, Spazio, per un totale di 11 categorie.

L'art.3 stabilisce inoltre una suddivisione tra "Soggetti essenziali e importanti" e che l'elenco di tali soggetti dovrà essere definito dagli Stati membri entro il 17 aprile 2025.

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Secondo quanto disposto dall'art. 2 della NIS 2, questa si applica:
ai soggetti pubblici o privati delle tipologie di cui a:
Allegato I - SETTORI AD ALTA CRITICITÀ oppure
Allegato II - ALTRI SETTORI CRITICI
che sono considerate medie imprese ai sensi all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE, o che superano i massimali per le medie imprese di cui al paragrafo 1 di tale articolo, e che prestano i loro servizi o svolgono le loro attività all'interno dell'Unione.

Medie imprese ai sensi dell'art. 2, par. 1 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE: meno di 250 persone; fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro; bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,
o che superano i massimali previsti dallo stesso articolo.
Vengono dunque escluse dall'ambito di applicazione della Direttiva, con qualche eccezione, solamente le piccole imprese e le microimprese.

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Medie imprese ai sensi dell'art. 2, par. 1 dell'allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE: meno di 250 persone; fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro; bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,
o che superano i massimali previsti dallo stesso articolo.
Vengono dunque escluse dall'ambito di applicazione della Direttiva, con qualche eccezione, solamente le piccole imprese e le microimprese.

Grande impresa

Si definisce grande impresa un'impresa che:
- occupa **più di 250 persone**, e
- realizza un fatturato annuo che **superiore a 50 milioni di euro** oppure che il totale di bilancio annuo sia **superiore a 43 milioni di euro.**

Media impresa

Nella categoria delle PMI si definisce media impresa un'impresa che:
occupa **meno di 250 persone**, e
realizza un fatturato annuo che **non superi i 50 milioni di euro** oppure che il totale di bilancio annuo **non superi i 43 milioni di euro.**

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Inoltre, gli Stati membri dovrebbero prevedere che determinate **piccole imprese e microimprese** (definite all'articolo 2, paragrafi 2 e 3 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE) che soddisfano criteri specifici che indicano un **ruolo chiave** per la società, l'economia o per particolari settori o tipi di servizi **rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva** (Considerando 7 Direttiva NIS 2).

Piccole imprese

Nella categoria delle PMI si definisce piccola impresa un'impresa che:

- occupa **meno di 50 persone**, e
- realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo **non superiori a 10 milioni di euro**.

Microimprese

Nella categoria delle PMI si definisce microimpresa un'impresa che:

- occupa **meno di 10 persone**, e
- realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo **non superiori a 2 milioni di euro.**

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La Direttiva NIS 2 si applica **indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa** (art. 2 par. 2 Direttiva NIS 2) se ricorre **una** delle seguenti casistiche:

I servizi sono forniti da:

- fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica pubblici
- prestatori di servizi di fiducia
- registri di nomi di dominio di primo livello e fornitori di servizi DNS

Il soggetto è **l'unico fornitore in uno Stato membro di un servizio essenziale** per attività sociali o economiche fondamentali

La perturbazione del servizio fornito potrebbe:

- i**mpattare significativamente** sulla sicurezza, incolumità o salute pubblica
- **comportare un rischio sistemico significativo**

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La Direttiva NIS 2 si applica **indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa** (art. 2 par. 2 Direttiva NIS 2) se ricorre **una** delle seguenti casistiche:

Il soggetto è critico per la sua particolare importanza a livello nazionale regionale per un settore o servizio specifico, o per altri settori indipendenti nello Stato membro;

Il soggetto è un **ente della pubblica amministrazione**:

- **dell'amministrazione centrale** (definita dal diritto nazionale)
- **a livello regionale** (definita dal diritto nazionale) che, secondo una valutazione del rischio, fornisce servizi la cui perturbazione può impattare attività sociali o economiche critiche

I soggetti sono **critici** ai sensi della Direttiva CER (Direttiva 2022/2557) sulla resilienza dei soggetti critici

I soggetti forniscono **servizi di registrazione dei nomi di dominio**

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

A CHI NON SI APPLICA LA NIS2?

- agli **enti della pubblica amministrazione** che svolgono le loro attività nei settori della **sicurezza nazionale**, della **pubblica sicurezza** o della **difesa**, del contrasto, prevenzione, indagini, accertamento e perseguimento dei reati (art. 2 par. 7);
- a **specifici soggetti che gli stati membri hanno esentato dall'ambito di applicazione della NIS 2** e che svolgono attività nei **settori della sicurezza nazionale, della pubblica sicurezza, della difesa**, del contrasto, compresi la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, oppure che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui al punto precedente (art. 2 par. 8);
- **ai soggetti che gli stati membri hanno esentato dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2022/2554 (Regolamento DORA)** ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4 di tale regolamento (art. 2 par. 10).

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ARTICOLO 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE (IN SINTESI)

Secondo quanto disposto dall'art. 2 della NIS 2, questa si applica a:

Grandi organizzazioni: con più di 250 dipendenti
Medie imprese: con 50-250 dipendenti.

Sono escluse le imprese con meno di 50 dipendenti o un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, a meno che non siano ritenute di importanza critica per la società.

> 50

> 10 M

18 Settori

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2: I SETTORI INTERESSATI

La nuova Direttiva NIS2 prevede il coinvolgimento dei seguenti 18 settori di attività:

ALLEGATO I SETTORI AD ALTA CRITICITÀ
1. Energia
2. Trasporti
3. Settore bancario
4. Infrastrutture dei mercati finanziari
5. Settore sanitario
6. Acqua potabile
7. Acque reflue
8. Infrastrutture digitali
9. Gestione dei servizi TIC (business-to-business)
10. Pubblica amministrazione
11. Spazio

ALLEGATO II ALTRI SETTORI CRITICI
1. Servizi postali e di corriere
2. Gestione dei rifiuti
3. Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche
4. Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
5. Fabbricazione (vedere dettagli ALLEGATO II)
6. Fornitori di servizi digitali
7. Ricerca

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2: I SETTORI INTERESSATI

La nuova Direttiva NIS2 prevede il coinvolgimento dei seguenti 18 settori di attività:

Settori essenziali Settori importanti

PRESENTI GIÀ NELLA NIS1

- Energia
- Trasporti
- Settore bancario
- Infrastrutture e mercati finanziari
- Settore sanitario
- Infrastrutture digitali
- Fornitura acqua potabile
- Fornitori di servizi digitali

AGGIUNTI NELLA NIS2

- Pubblica Amministrazione
- Gestione acque reflue
- Gestione dei servizi TIC
- Spazio
- Servizi postali e di corriere
- Gestione dei rifiuti
- Sostanze chimiche
- Alimenti
- Fabbricazione
- Ricerca

ARTICOLO 3 - SOGGETTI ESSENZIALI E IMPORTANTI

1. Ai fini della presente direttiva, sono considerati **soggetti essenziali** i seguenti:

a) soggetti di cui all'allegato I che superano i massimali per le medie imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

b) prestatori di servizi fiduciari qualificati e registri dei nomi di dominio di primo livello, nonché prestatori di servizi DNS, indipendentemente dalle loro dimensioni;

c) fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico che si considerano medie imprese ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE;

d) i soggetti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera f), punto i);

e) qualsiasi altro soggetto di cui all'allegato I o II che uno Stato membro identifica come soggetti essenziali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);

f) soggetti identificati come soggetti critici ai sensi della direttiva (UE) 2022/2557, di cui all'articolo 2, paragrafo 3 della presente direttiva;

g) se lo Stato membro lo prevede, i soggetti che tale Stato membro ha identificato prima del 16 gennaio 2023 come operatori di servizi essenziali a norma della direttiva (UE) 2016/1148 o del diritto nazionale.

ARTICOLO 3 - SOGGETTI ESSENZIALI E IMPORTANTI

2. Ai fini della presente direttiva, sono considerati soggetti **importanti** i soggetti di una tipologia elencata negli **allegati I o II** che non sono considerati soggetti essenziali ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Ciò comprende soggetti identificati dagli Stati membri come soggetti importanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da b) a e);

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2: LE DATE E LE SCADENZE

27 dicembre 2022	Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
17 gennaio 2023	Entrata in vigore (art.45), il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GUUE
Entro il 17 ottobre 2024	Recepimento: gli Stati membri adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva (art. 41)
a decorrere dal 18 ottobre 2024	Si applicano le misure fissate dagli stati membri (art.41)
a decorrere dal 18 ottobre 2024	La direttiva (UE) 2016/1148 è abrogata (art.44)
entro il 17 aprile 2025	Gli Stati membri definiscono un elenco dei soggetti essenziali ed importanti (art.3)

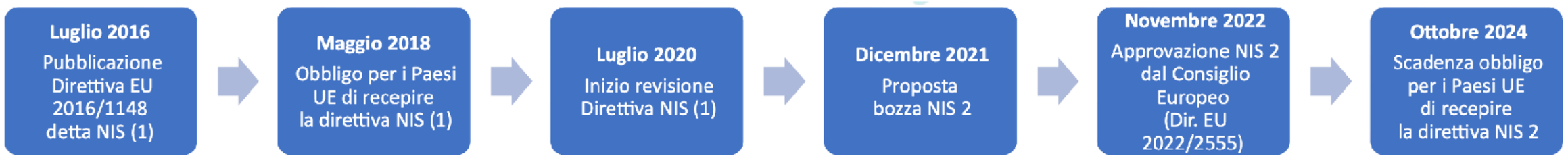

Direttiva (UE) 2022/2555 NIS 2
gli articoli più importanti

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ART. 21 - MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI DI CIBERSICUREZZA

Un aspetto rilevante della NIS2 è l'introduzione di un **obbligo di risk assessment** per le imprese coinvolte, che devono valutare e gestire i rischi cyber derivanti da fonti interne ed esterne.

Questo implica anche di considerare le misure adottate dai propri fornitori e di monitorare la propria catena di fornitura, effettuando controlli regolari e accurati sulle terze parti coinvolte.

In base ai risultati della valutazione dei rischi, la Direttiva NIS2 stabilisce una serie di misure tecniche e organizzative che le società classificate come "essenziali" e "importanti" devono rispettare.

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ART. 21 - MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI DI CIBERSICUREZZA

1. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti essenziali e importanti adottino **misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi** posti alla sicurezza dei sistemi informatici e di rete che tali soggetti utilizzano nelle loro attività o nella fornitura dei loro servizi, nonché per prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti per i destinatari dei loro servizi e per altri servizi.

Tenuto conto delle conoscenze più aggiornate in materia e, se del caso, delle pertinenti norme europee e internazionali, nonché **dei costi di attuazione,** le misure di cui al primo comma assicurano un livello di sicurezza dei sistemi informatici e di rete adeguato ai rischi esistenti.

Nel valutare la proporzionalità di tali misure, **si tiene debitamente conto del grado di esposizione del soggetto a rischi, delle dimensioni del soggetto e della probabilità che si verifichino incidenti, nonché della loro gravità, compreso il loro impatto sociale ed economico.**

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ART. 21 - MISURE DI GESTIONE DEI RISCHI DI CIBERSICUREZZA

2. Le misure di cui al paragrafo 1 sono basate su un approccio multirischio mirante a proteggere i sistemi informatici e di rete e il loro ambiente fisico da incidenti e comprendono almeno gli elementi seguenti:

a) **politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informatici;**
b) gestione degli incidenti;
c) continuità operativa, come la gestione del backup e il ripristino in caso di disastro, e gestione delle crisi;
d) sicurezza della catena di approvvigionamento, compresi aspetti relativi alla sicurezza riguardanti i rapporti tra ciascun soggetto e i suoi diretti fornitori o fornitori di servizi;
e) sicurezza dell'acquisizione, dello sviluppo e della manutenzione dei sistemi informatici e di rete, compresa la gestione e la divulgazione delle vulnerabilità;
f) strategie e procedure per valutare l'efficacia delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza;
g) pratiche di igiene informatica di base e formazione in materia di cibersicurezza;
h) politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, se del caso, della cifratura;
i) sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli attivi;
j) uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o di autenticazione continua, di comunicazioni vocali, video e testuali protette e di sistemi di comunicazione di emergenza protetti da parte del soggetto al proprio interno, se del caso.

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ART. 23 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

1. ....i soggetti essenziali e importanti notifichino senza indebito ritardo al proprio CSIRT o, se opportuno, alla propria autorità competente, conformemente al paragrafo 4, eventuali **incidenti che hanno un impatto significativo** sulla fornitura dei loro servizi quali indicati al paragrafo 3 (incidente significativo). Se opportuno, i soggetti interessati notificano senza indebito ritardo ai destinatari dei loro servizi gli incidenti significativi che possono ripercuotersi negativamente sulla fornitura di tali servizi.
Ciascuno Stato membro provvede affinché tali soggetti comunichino, tra l'altro, qualunque informazione che consenta al CSIRT o, se opportuno, all'autorità competente di determinare l'eventuale impatto transfrontaliero dell'incidente.
La sola notifica non espone il soggetto che la effettua a una maggiore responsabilità.

3. Un incidente è considerato significativo se:

a) ha causato o è in grado di causare una grave perturbazione operativa dei servizi o perdite finanziarie per il soggetto interessato;
b) si è ripercosso o è in grado di ripercuotersi su altre persone fisiche o giuridiche causando perdite materiali o immateriali considerevoli.

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2
ART. 23 - OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Tipologia di rapporto/ documentazione da predisporre	Informazioni da fornire	Scadenza
(1) Allerta precoce	• Se si sospetta o si sa che l'incidente è causato da un atto doloso o illegale. • Se l'incidente può avere un impatto transfrontaliero.	senza indebito ritardo, e comunque **entro 24 ore** da quando sono venuti a conoscenza dell'incidente significativo
(2) Notifica dell'incidente	Aggiornare le informazioni al punto (1), se necessario. Inoltre, fornire: una valutazione iniziale della gravità e dell'impatto dell'incidente, eventuali indicatori di compromissione.	senza indebito ritardo, e comunque **entro 72 ore** dall'acquisizione della conoscenza
(3) Relazione intermedia	Aggiornamenti di stato di natura rilevante.	Su richiesta dell'autorità di regolamentazione
(4) Rapporto finale (o rapporto sullo stato di avanzamento, se l'incidente è ancora in corso entro la scadenza)	Descrizione dettagliata dell'incidente, compresa la gravità e l'impatto. La probabile causa principale dell'incidente. Le misure di mitigazione applicate e in corso.	Entro un mese dalla presentazione (2)
(5) Relazione finale (se (4) si tratta di una relazione sullo stato di avanzamento)	Vedi punto (4)	Entro un mese dalla gestione dell'incidente

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SOGGETTI ESSENZIALI E IMPORTANTI

A differenza di quanto precedentemente previsto dalla NIS,
che all'**articolo 21 delegava completamente ai singoli Stati membri la definizione delle sanzioni** in caso di violazione delle disposizioni della Direttiva, richiamando solamente e semplicemente il principio di proporzionalità e di finalità dissuasiva delle stesse,
con la NIS 2 il quadro sanzionatorio è estremamente più dettagliato.

All'articolo 34 il legislatore europeo ha già previsto un perimetro sanzionatorio da applicare che si differenzia tra soggetti essenziali e soggetti importanti.

Le sanzioni pecuniarie si riferiscono specificamente alle violazioni degli artt.:
21 (Misure di gestione dei rischi di cybersicurezza)
23 (Obblighi di segnalazione di incidenti).

DIRETTIVA (UE) 2022/2555 - NIS 2

ART. 34 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE AI SOGGETTI ESSENZIALI E IMPORTANTI

1. Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni amministrative pecuniarie imposte ai soggetti essenziali e importanti a norma del presente articolo in relazione alle violazioni della presente direttiva siano effettive, proporzionate e dissuasive, tenendo conto delle circostanze di ogni singolo caso.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono imposte in aggiunta a qualsiasi delle misure di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettere da a) a h), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 4, lettere da a) a g).

Soggetti essenziali:
fino a 10 milioni di euro o al 2% del loro fatturato annuo globale.

Soggetti importanti:
fino a 7 milioni di euro o all'1,4% del loro fatturato annuo globale.

CONCLUSIONI

NIS 2 manda un messaggio chiaro alle aziende:

- la cyber security non è più un problema limitato all'ambito IT, ma è una questione che riguarda l'intera organizzazione e deve essere trattata come tale.
- Le misure tecniche, operative e organizzative adottate dai soggetti in perimetro dovranno pertanto essere adeguate e proporzionate ai rischi identificati.
- Le misure adottate dovrebbero mirare a proteggere i sistemi informatici e di rete da attacchi, prevenire o ridurre al minimo l'impatto degli incidenti e garantire la continuità dei servizi.
- Le misure di gestione dei rischi di cyber sicurezza di cui all'art. 21 devono essere comprensive e includere, tra l'altro, politiche di **analisi dei rischi**, strategie per la **gestione degli incidenti**, piani di continuità operativa, **sicurezza della catena di approvvigionamento**, e pratiche di igiene informatica.
- La valutazione della supply chain sarà parte integrante e fondamentale.

IL DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELL'ITALIA

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

N. 164

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) 910/2014 e della direttiva (UE) n. 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148

(Parere ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 21 febbraio 2024, n. 15)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 17 giugno 2024)

Grazie per l'attenzione

cybersec@giorgiosbaraglia.it

www.giorgiosbaraglia.it